



**AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6/LE**

**CITTA' DI NARDO' - COMUNE CAPOFILA**

***PROVINCIA DI LECCE***

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE  
PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI  
NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI**

Adottato dall'Assemblea dell'A.R.O. con Delibera n. 06 del 05.09.2014

## SOMMARIO

Art. 1	- Premesse e oggetto del regolamento	3
Art. 2	- Definizioni	3
Art. 3	- Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4	- Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani	4
Art. 5	- Criteri qualitativi di assimilazione	5
Art. 6	- Criteri quantitativi di assimilazione	7
Art. 7	- Commissione per la classificazione dei rifiuti	7
Art. 8	- Esclusione dell'assimilazione. Richiamo alle norme sanzionatorie	7
Art. 9	- Norme finali	8

## Art. 1 – Premesse e oggetto del regolamento.

1. L'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano tra l'altro (lettera g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. L'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
3. Lo Stato non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006.
4. L'art. 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta dello stesso decreto.
5. Il presente regolamento stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per il territorio dell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 6 della Provincia di Lecce sulla base degli indirizzi forniti al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984. Tanto nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.152/2006 e, quindi, di emanazione del relativo decreto ministeriale

## Art. 2 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art.183 del D.Lgs. n.152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:

**A.R.O.:** Ambito di Raccolta Ottimale, costituito ai sensi della L.R. 20 agosto 2012 n.24, con il quale i Comuni associati ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267/200 assicurano l'organizzazione, in forma associata, dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; ai sensi del presente regolamento l'Ambito di Raccolta Ottimale è il n°6 della Provincia di Lecce;

**conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti, da parte del produttore o detentore, alle successive fasi di gestione;

**Convenzione:** Atto di costituzione dell'ARO n°6/LE sottoscritto in data 18/06/2013;

**gestore del servizio di raccolta e trasporto:** il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

**gestore degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti:** soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

**produttore:** soggetto che produce rifiuti;

### Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
  - a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;
  - b) i **rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;
  - c) i **rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;
  - d) i **rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
  - f) i **rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;
  - g) i **rifiuti** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e).
3. Sono **rifiuti speciali**:
  - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis del D.Lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, che recano le caratteristiche di cui all'allegato I alla medesima parte quarta.

### Art. 4 – Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'adozione dei criteri statali, da emanarsi ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'art.5 "Criteri qualitativi di assimilazione" del presente regolamento;

- b) siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art.6 "Criteri quantitativi di assimilazione" del presente regolamento;
  - c) siano effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
  - d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e sul territorio dell'ARO e con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
- a) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
  - b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi

#### **Art. 5 – Criteri qualitativi di assimilazione**

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 4 e 6, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
- a) rifiuti di carta cartone e similari;
  - b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
  - c) imballaggi primari;
  - d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
  - e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
  - f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
  - g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - h) frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
  - i) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - j) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - l) feltri e tessuti non tessuti;
  - m) pelle e simil-pelle;
  - n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
  - o) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - p) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
  - q) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- t) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- u) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- v) nastri abrasivi;
- w) cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n°185;
- x) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- y) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, carti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- z) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- aa) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- bb) accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;
- cc) oli e grassi commestibili;

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che rispettino i criteri qualitativi stabiliti nel presente regolamento;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- f) indumenti e lenzuola monouso;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi;
- h) i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- i) i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- j) rifiuti verdi e provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a) siano classificati pericolosi;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di destinazione a cui i rifiuti urbani sono conferiti;

c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
- polveri;
- materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

#### **Art. 6 – Criteri quantitativi di assimilazione**

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 del Regolamento, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precedente articolo 5, derivanti da utenze non domestiche, a condizione che il rapporto tra la quantità totale annua in kg. dei rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie assoggettata a tariffazione non superi il corrispondente parametro kd massimo di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

3. Nel caso in cui le attività si svolgono in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente articolo, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

#### **Art. 7 – Commissione per la classificazione dei rifiuti**

1. Allo scopo di rendere più rapide ed efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta e trasporto si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:

- n. 2 funzionari nominati dall'A.R.O. n°6/LE;
- il direttore tecnico del gestore del servizio di raccolta;
- il direttore tecnico dell'impianto di a cui i rifiuti urbani sono destinati;
- il Responsabile dell'Ufficio comune di ARO o suo delegato;

2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'A.R.O.

3. La Commissione formula pareri, segnalazioni e raccomandazioni nei confronti degli Enti convenzionati.

#### **Art. 8 – Esclusione dell'assimilazione. Richiamo alle norme sanzionatorie.**

1. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'A.R.O. informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta
3. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi di assimilazione", di cui al precedente articolo 6, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento determina, per la singola utenza, l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.
4. Si richiama il regime sanzionatorio di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da applicare nei casi di violazione dei divieti imposti dalle normativa e dai regolamenti.

#### **Art. 9 – Norme finali**

1. Il presente regolamento troverà applicazione con l'affidamento del nuovo appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani gestiti dall'operatore individuato dall'Ambito di Raccolta Ottimale n°6 della Provincia di Lecce ed entra, quindi, in vigore alla data di avvio dei nuovi servizi. Rimangono salvi i previgenti regolamenti di assimilazione sino alla predetta data.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, In particolare in materia di rifiuti e tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e Rurale, di Decoro Urbano, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti